

Dal tribunale di Milano il regolamento per magistrati, difensori e parti

Niente smorfie in udienza

Di rigore puntualità, toni miti, cellulari spenti

DI DARIO FERRARA

Niente smorfie in udienza. Dal tribunale di Milano arrivano le linee guida su come si sta in aula nelle cause davanti alla nona sezione civile, che si occupa di famiglia e minori. Ma che contiene principi validi in tutte le controversie, condivisi da magistrati e avvocati: dalle regole deontologiche all'utilizzo del tempo, fino al divieto di offendere o provocare la controparte; insomma: un protocollo che spazia dai poteri di direzione del giudice all'obbligo di contegno per difensori e parti, sottoscritto nell'ottica delle buone pratiche dalla presidente della sezione Anna Cattaneo e dalla consigliera dell'Ordine forense Giulia Sapi che coordina la commissione persona, famiglia e minori. E che è stato trasmesso a tutti i giudici civili dell'ufficio giudiziario ambrosiano.

Diritto di replica. In udienza si arriva puntuali, vestiti in modo appropriato e decoroso,

col cellulare spento o suoneria abbassata. E preparati su fatti di causa e temi in diritto: la regola vale per i magistrati oltre che per gli avvocati, rispetto a posizione delle parti, documenti prodotti e adempimenti da svolgere. È l'art. 127 Cpc che affida la direzione dell'udienza al giudice, il quale illustra le fina-

lità e le attività della trattazione orale insieme agli argomenti su cui le parti devono intervenire. Da la parola ai litiganti (se previsto) e ai difensori, che utilizzano il tempo disponibile in relazione alla specificità dell'udienza: prima la parte corrente, poi quella resistente con possibilità di replica a en-

trambe. L'avvocato discute in piedi (se vuole).

Moderiamo i toni. In base all'articolo 128 Cpc il giudice esercita i poteri di polizia per mantenere ordine e decoro in aula: quando parlano difensori e parti, i segni di disapprovazione sono vietati dall'articolo 129 Cpc mentre il magistrato interviene ogni volta che i toni «offensivi, svalutativi, provocatori» contribuiscono ad alimentare il conflitto. E ricorda che nessuno può interrompere o sovrapporsi ai legali e ai litiganti durante la loro esposizione, che però deve essere chiara, concisa e comprensibile. È l'articolo 89 Cpc a prescrivere che negli scritti e nei discorsi non possono essere utilizzate espressioni sconvenienti o offensive.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

